

BVGer D-2648/2024 vom 22. Mai 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-05-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2648_2024

FR: TAF D-2648/2024 du 22 mai 2025

IT: TAF D-2648/2024 del 22 maggio 2025

Regeste

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza, ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1

La ricorrente, nel suo gravame e nelle osservazioni successive, censura sotto diversi aspetti la decisione avversata, ritenendo che la SEM non abbia ottemperato al suo obbligo inquisitorio, cadendo in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del

D-2648/2024 Pagina 6 principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), specialmente in riferimento a delle sue allegazioni ed al suo stato di salute, nonché in una motivazione lacunosa ed insufficiente del provvedimento impugnato (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1), con la conseguenziale violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. la sentenza del Tribunale D-1357/2019 del 19 agosto 2019 consid. 4.2.2; e per tutto ex multis la sentenza del Tribunale E-4795/2021 del 7 giugno 2024 consid. 3). In relazione ai predetti principi ed obblighi dell'autorità inferiore, la ricorrente ha inoltre lamentato l'attribuzione del suo caso concreto alla procedura celere invece che a quella ampliata. Tali censure formali, vanno analizzate a titolo preliminare, in quanto potrebbero condurre alla

cassazione della decisione avversata (cfr. DTF 149 I 91 consid. 3.2).

E. 3.2

Ora, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso e nei suoi scritti successivi dall'insorgente, il Tribunale non ravvisa nel provvedimento impugnato alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato considerato dall'autorità inferiore. Si evince difatti dalla decisione avversata, come la SEM abbia citato e tenuto in considerazione tutti i fatti pertinenti della causa, come pure le motivazioni che l'avrebbero condotta ad emettere un giudizio negativo in rapporto alla verosimiglianza delle dichiarazioni importanti rese dalla ricorrente circa i suoi motivi d'asilo (cfr. p.to I, pag. 3 seg. e p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Che poi l'autorità sindacata sia giunta ad una conclusione diversa circa le stesse, rispetto a quanto proposto dalla ricorrente, o abbia dato maggiore peso ad alcune rispetto ad altre, riguarda l'apprezzamento svolto dalla SEM nel caso specifico, quindi il merito della questione, e non già degli aspetti formali. In tale contesto, si rammenta inoltre come l'autorità non sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, potendosi bensì occupare delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3), ciò che è il caso come sopra visto. In tal senso, e poiché la SEM ha ritenuto già inverosimili le allegazioni sui motivi d'asilo fatti valere dalla ricorrente, non andava in alcun senso motivato oltre il provvedimento impugnato, anche rispetto ai traffici di esseri umani e di organi che sarebbero presenti in Camerun, come proposto invece nel ricorso (cfr. pag. 9 seg.), o ancora sulla situazione delle persone LGBT (acronimo dall'inglese di: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) nel suo Paese d'origine (cfr. ricorso, pag. 13 segg.). Peraltro, viste le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente nel corso di procedura, di cui l'autorità inferiore ne ha tenuto sufficientemente conto nella motivazione della sua decisione, non si vedono elementi per ritenere, come invece proposto nel ricorso, che la SEM avrebbe dovuto approfondire oltre la questione dell'associazione

D-2648/2024 Pagina 7 (cfr. ricorso, pag. 10 e pag. 12), o ancora dei dati in merito al fratello della nonna della ricorrente (cfr. ricorso, pag. 20), essendo osservato come sui punti predetti quest'ultima si sia potuta esprimere ampiamente nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore. Inoltre, avendo ritenuto inverosimili gli asserti dell'insorgente riguardo ai suoi motivi d'asilo, l'autorità sindacata non era tenuta ad un'analisi anche dal profilo della rilevanza degli stessi, o ad un esame più approfondito di quanto esposto nella decisione avversata, dal lato dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. p.to III, pag. 7 segg. della decisione avversata), come invece proposto nel ricorso (cfr. pag. 19 seg.). Per quanto concerne poi i mezzi di prova presentati dall'insorgente, al momento della pronuncia della decisione avversata prodotti soltanto in fotocopia, la SEM ha spiegato già nella sua decisione i motivi per i quali li ritenesse inadeguati a sostenere i suoi motivi d'asilo (cfr. p.to II/2, pag. 6), e nel prosieguo si è pure pronunciata in fase ricorsuale rispetto ai medesimi documenti prodotti in originale dalla ricorrente (cfr. risposta del 14 giugno 2024). Per quanto si dia atto che la medesima motivazione sia breve, tuttavia la stessa ha permesso adeguatamente alla ricorrente di comprendere i motivi alla base di tale decisione e di impugnarla, anche per quanto riguarda il punto dell'esame dei documenti presentati, con piena conoscenza di causa, e potendo avere in più occasioni anche in fase ricorsuale possibilità di esprimersi circa gli stessi. Non si vede quindi neppure in merito a tale questione, come l'autorità resistente sarebbe venuta meno al suo obbligo inquisitorio o al suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione. Infine, al contrario di ciò che è

proposto nel gravame, si evince dalla decisione avversata, come l'autorità inferiore abbia tenuto conto nelle sue motivazioni di tutte le patologie – sia del disturbo post-traumatico da stress sia della (...) – per cui la ricorrente avrebbe ricevuto dei trattamenti in Svizzera, come risultava al momento della presa di decisione, come pure delle sue possibilità di cura e di copertura dei costi medici nel caso di un suo ritorno in Camerun (cfr. p.to III/2, pag. 8 seg. della decisione impugnata). Il tentativo di suicidio riferito nel ricorso, e riportato anche nella documentazione medica all'incanto (cfr. n. 63/2 e 66/3), sarebbe stato reattivo alla notifica della decisione avversata, quindi successivo alla stessa. Non si vede quindi come l'autorità sindacata avrebbe potuto e dovuto tenere conto di tale circostanza già nella sua decisione. Circa poi la documentazione medica che l'insorgente ha prodotto soltanto in fase ricorsuale, sia quest'ultima che la SEM, si sono potute esprimere compiutamente. Anche da questo profilo non si ravvede dunque quali ulteriori chiarimenti dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, avrebbero dovuto o dovrebbero essere effettuati dall'autorità inferiore, disponendo per il resto il Tribunale di tutti gli elementi determinanti per pronunciarsi anche rispetto a tale aspetto. Per il resto, le censure della

D-2648/2024 Pagina 8 ricorrente sono in realtà rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM nella fattispecie, e verranno pertanto trattate dappresso, riguardando il merito e non delle questioni formali della vertenza. Alla luce degli elementi succitati, l'autorità inferiore non ha quindi violato il principio inquisitorio ed i fatti pertinenti sono stati stabiliti in modo corretto e sufficiente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Stessa conclusione vale per l'obbligo di motivazione della decisione da parte della SEM, il quale è stato correttamente adempiuto dalla predetta, e non si ravvisano elementi per ritenere che il diritto di essere sentito della ricorrente sia stato violato in qualsivoglia modo da parte dell'autorità inferiore.

E. 3.3

Su tali presupposti, non si vede dunque nemmeno quali ulteriori elementi l'autorità sindacata avrebbe dovuto analizzare, passando ad una procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), così come proposto dall'insorgente nella sua impugnativa, poiché nella procedura celere (cfr. art. 26c LAsi) applicata alla presente disamina, l'autorità inferiore ha già raccolto gli elementi giuridicamente rilevanti per la fattispecie per potersi poi pronunciare, con piena cognizione di causa, nella decisione qui impugnata rispetto ai quesiti giuridici che si ponevano in caso (per ulteriori dettagli circa lo smistamento tra la procedura celere e quella ampliata si veda la DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8), ciò che è il caso anche per lo scrivente Tribunale. Seppure correttamente l'insorgente segnala nel suo ricorso come l'autorità inferiore abbia preso la decisione impugnata, dopo 150 giorni dalla pendenza della causa, quindi non solo non è stato possibile per l'autorità inferiore rispettare i termini procedurali riguardo alla fase preparatoria, disattendendo sensibilmente al lasso temporale previsto dal legislatore di ventuno giorni, ma ha anche avuto quale conseguenza che il termine di 140 giorni di soggiorno al Centro federale per richiedenti l'asilo (CFA) presso il quale era alloggiata la ricorrente, che avrebbe dovuto includere non solo la procedura celere di otto giorni massimali, ma anche la durata della procedura ricorsuale, è stato superato. Ciò che avrebbe pertanto dovuto far propendere l'autorità inferiore, per un passaggio della causa ad una procedura ampliata. Tuttavia, in tale contesto, si deve pure osservare come la SEM ha rispettato il termine procedurale di otto giorni lavorativi tra l'emissione della decisione e la conclusione della fase preparatoria (cfr. art. 37 cpv. 2 LAsi) ed al momento dell'emissione della decisione avversata, come sopra visto, la SEM disponeva di tutti gli elementi rilevanti per la causa per determinarsi con cognizione di causa, come è il caso pure

per il Tribunale. La ricorrente, nel suo memoriale ricorsuale e nei suoi scritti successivi, non motiva poi concretamente quali aspetti o elementi ella non avrebbe potuto presentare o sviluppare nel suo ricorso a causa del breve

D-2648/2024 Pagina 9 termine ricorsuale di sette giorni. Invero, a differenza di quanto rimarcato nel ricorso, dall'ampia argomentazione e motivazione presente nel memoriale ricorsuale, risulta come la ricorrente si sia potuta determinare su tutti i punti relativi alla decisione sindacata. Il Tribunale non ravvede quindi nel procedere della SEM, che avrebbe optato nella fattispecie per la procedura celere piuttosto che per quella ampliata – nell'ambito del quale si rammenta che non v'è alcun diritto legale per il richiedente a che la sua domanda d'asilo sia trattata con procedura ampliata o celere dalla SEM (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9.2) – una lesione del diritto ad un ricorso efficace ai sensi dell'art. 29a Cost. nonché dell'art. 13 in combinazione con l'art. 3 CEDU per la ricorrente (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9).

E. 3.4

Ne consegue che, le doglianze formali mosse dalla ricorrente nei confronti del provvedimento avverso, devono essere integralmente respinte, e non esiste quindi alcun motivo per annullare la decisione aversata e restituire gli atti di causa alla SEM, come postulato in secondo subordine nel gravame dall'insorgente.

E. 4

In limine, occorre inoltre rilevare che il Tribunale non ravveda nel comportamento della SEM, che avrebbe svolto con la ricorrente un colloquio consolare a G. _____ il (...) con una (...) presente, allo scopo d'identificazione, alcuna violazione di norme legali o di diritti della ricorrente. Invero, come sottolineato dalla stessa autorità inferiore nelle sue osservazioni del 19 agosto 2024 e del 2 ottobre 2024 in proposito, d'un canto l'art. 97 cpv. 2 LAsi permette all'autorità cantonale d'esecuzione di prendere contatto con le autorità dello Stato d'origine o di provenienza, al fine di procurarsi i documenti di viaggio necessari all'esecuzione della decisione d'allontanamento, se in prima istanza è stata negata la qualità di rifugiato. D'altro canto, gli art. 3 e 4 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri del 1° maggio 2024 (OEAE, RS 142.281), permette alla SEM segnatamente di svolgere delle interviste ed organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi d'origine con lo scopo di appurare l'identità e la cittadinanza di un richiedente l'asilo, anche in caso di un ricorso pendente (cfr. anche sul tema la DTAF 2017 VI/6 in particolare il consid. 4.3.3). Del resto la ricorrente, seppure abbia riferito che le sarebbero stati posti dei quesiti circa le sue generalità, il suo indirizzo di casa, i suoi parenti in Camerun ed i suoi motivi d'asilo in Svizzera, ella non ha mai affermato di aver risposto effettivamente ai medesimi (cfr. atto TAF n. 15, pag. 3). Né, men che meno, ha smentito quanto affermato dall'autorità inferiore nelle sue osservazioni del 19 agosto 2024, ovvero che nel caso in cui vengano poste delle domande segnatamente

D-2648/2024 Pagina 10 riguardanti i motivi d'asilo, il personale della SEM – presente durante l'intervista – interviene ed informa l'intervistato interessato che non deve rispondere a tali domande (cfr. atto TAF n. 17, pag. 2). Fra l'altro la ricorrente, al di là del timore paventato che ora le autorità camerunensi sarebbero a conoscenza della sua domanda d'asilo e della sua presenza in Svizzera (cfr. atto TAF n. 19, pag. 1), non ha in alcun modo concretizzato dei pregiudizi in cui ella o i suoi familiari sarebbero incorsi a causa di tale procedere della SEM. Inoltre, si rammenta ancora in questa sede, come il

certificato di nascita prodotto dalla ricorrente in originale soltanto con il ricorso, non risulti essere un documento di legittimazione o un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (RS 142.311, OAsi 1), e non possa quindi comprovarne la sua identità in modo ufficiale, come invece preteso a torto dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 2 settembre 2024 (cfr. atto TAF n. 19, pag. 2).

E. 5.1

Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 5.2

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.

E. 5.3

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

D-2648/2024 Pagina 11

E. 6.1

Nel caso concreto, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ravvisa nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente in corso di procedura, diversi indizi d'inverosimiglianza, sia riguardanti le vicende che l'avrebbero interessata prima del suo allegato arresto, sia concernente quest'ultimo, come pure le accuse per omosessualità che le sarebbero state mosse da parte di E._____.

E. 6.2

Innanzitutto, nelle allegazioni rese dalla ricorrente nel corso dell'audizione federale, sono rilevabili diverse incoerenze e contraddizioni. In primo luogo, durante l'esposto libero dei suoi motivi d'asilo, ella ha descritto l'associazione di cui avrebbe dovuto fare parte, come mistica, in quanto avrebbe partecipato a loro riunioni (cfr. n. 54/19, D58, pag. 7); salvo poi, concretamente, descrivere un unico incontro di questo tipo, dove avrebbe preso parte ad un rito d'iniziazione (cfr. ibidem, D60, pag. 8 seg.). Inoltre, se dapprima ella ha lasciato intendere che durante le telefonate ricevute dopo l'(...), vi fosse unicamente all'altro capo del telefono la (...) D._____ (cfr. ibid., D60 segg., pag. 8 segg.); in seguito ha invece ag-

giunto, che l'avrebbe pure chiamata l'(...) della (...) D._____ (cfr. ibid., D71 segg., pag. 11 segg.), tuttavia contraddicendosi anche in tale contesto, poiché ha asserito che sul telefonino consegnatole avrebbe potuto chiamare soltanto la predetta (cfr. ibid., D72, pag. 11). Peraltro, se in prima battuta ella ha dichiarato che dopo la sua scarcerazione, sarebbe stata contattata ed avrebbe parlato con la (...) D._____ (cfr. ibid., D60, pag. 9); in seguito, allorché le è stato chiesto di esporre dettagliatamente tale telefonata, ella ha nominato soltanto l'(...) di quest'ultima (cfr. ibid., D92, pag. 14). Inoltre, se dapprima la ricorrente ha descritto di almeno una telefonata che avrebbe avuto con la (...) D._____ dopo il suo rilascio di prigione (cfr. ibid., D60, pag. 9); in seguito ella ha negato vi fossero stati dei contatti con la medesima o con altri suoi collaboratori dopo la sua scarcerazione, in quanto avrebbe cambiato già in tale periodo la carta SIM del telefono (cfr. ibid., D114 segg., pag. 16 seg.). Se in un primo tempo ella ha poi descritto le accuse riportatele dalla polizia durante il fermo, come provenienti da una chiamata che: “[...] diceva che io uscivo con le donne, ma anche di una certa età” (cfr. ibid., D60, pag. 9); invece in un secondo tempo, in modo del tutto incoerente con quanto precede e senza alcuna spiegazione, ha rivelato come i poliziotti le avrebbero detto “[...] che i (...) avevano svelato che io praticavo l'omosessualità” (cfr. ibid., D80, pag. 12). Anche riguardo alla tempistica tra la scarcerazione della ricorrente ed il suo soggiorno presso la sorella, le dichiarazioni dell'insorgente risultano essere discordanti. Invero, se dapprima ella ha allegato di essersi recata dalla sorella già il (...), data della sua scarcerazione (cfr. ibid., D94, pag. 14),

D-2648/2024 Pagina 12 arrivando da lei il giorno successivo (cfr. ibid., D49 seg., pag. 6 seg.); sorprendentemente invece in seguito ha riferito che dopo la sua uscita di prigione, si sarebbe recata a casa sua, lasciando intendere che sarebbe trascorso un po' di tempo prima di recarsi dalla sorella (cfr. ibid., D60, pag. 9 seg.), e non che sarebbe partita immantinentemente come invece addotto in precedenza. Circa poi il modo in cui la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della convocazione in polizia, le sue allegazioni non sono risultate più congruenti. Ella ha difatti dapprima lasciato intendere che avrebbe appreso della stessa direttamente dalla sorella che avrebbe ricevuto una chiamata dalla nonna e dalla zia (cfr. ibid., D97 seg., pag. 14 seg.); salvo poi affermare invece che lei stessa sarebbe stata presente durante la telefonata in questione e che avrebbe sentito tutto della stessa (cfr. ibid., D99 segg., pag. 15), asserti questi ultimi che si distanziano però da quanto riferito precedentemente, ovvero di avere appreso del contenuto della telefonata tramite la sorella e non direttamente. Anche riguardo alla tempistica ed alle modalità in cui la figlia sarebbe giunta dalla sorella, le dichiarazioni dell'insorgente sono del tutto incoerenti, avendo dapprima dichiarato che dopo aver avuto conoscenza dell'avviso di ricerca e deciso di lasciare il suo Paese d'origine: “[...] Con i soldi che avevo, in parte li ho mandati a mia sorella, chiedendole di portare via mia figlia da suo padre e di nascondersi con lei da un'altra parte. [...]” (cfr. D60, pag. 10). Salvo però successivamente, interrogata dalla funzionaria della SEM sull'incoerenza di aver lasciato con E._____ la figlia (cfr. ibid., D111, pag. 16) – ciò che contraddice peraltro quanto argomentato nel ricorso che la ricorrente non sarebbe mai stata confrontata dall'autorità inferiore su incongruenze e contraddizioni (cfr. pag. 12 del ricorso) – ella non ha in alcun modo delucidato i suoi precedenti asserti, sostenendo unicamente di aver: “[...] sempre detto di aver lasciato la bambina a una mia sorella” (cfr. ibid., D112, pag. 16). Altresì, se d'un canto ella ha asserito che non sarebbe successo più nulla di rilevante dopo il suo espatrio (cfr. ibid., D124, pag. 17); d'altro canto ha invece addotto che la starebbero cercando (cfr. ibid., D134, pag. 18), senza tuttavia spiegare né di chi si tratterebbe effettivamente, né in quali frangenti

ciò sarebbe successo, o supportando tali suoi asseriti con dei mezzi di prova. Peraltro, come sottolineato a ragione dall'autorità sindacata nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 7), la ricorrente nel suo parere del 17 aprile 2024, aveva espresso preoccupazioni sia per i suoi figli che per i suoi genitori in patria a causa delle possibili ripercussioni negative derivanti dalla sua situazione (cfr. n. 60/3). Tuttavia, tale suo asserito è in netta discordanza con quanto da lei riferito nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, ovverossia che la madre sarebbe deceduta già nel (...) (cfr. ibid., D28, pag. 4), e che con il padre non avrebbe più contatti in quanto l'avrebbe abbandonata (cfr. ibid., D40, pag. 5). Il tentativo di spiegazione D-2648/2024 Pagina 13 di tale incoerenza proposto nel ricorso, ovvero che ella intendesse il timore di stigmatizzazione dalla società e possibili minacce al padre con cui avrebbe vissuto in passato per circa (...) anni (cfr. pag. 11 del ricorso), non risulta in alcun modo convincente ed esplicativo dell'incoerenza sottoleneata dalla SEM nella decisione avversata. Si denota inoltre da ultimo come pure nel ricorso e nei suoi scritti successivi, la ricorrente rispetto ad alcuni suoi dati biografici, è risultata incoerente, allegando ad esempio in prima battuta di aver frequentato il (...) per (...) (cfr. pag. 3 del ricorso) ed in seconda battuta invece (...) anni del (...) (cfr. pag. 19 del ricorso); o ancora denominando d'un canto "ex marito" il padre del figlio; e "attuale marito", il padre biologico della figlia (cfr. a titolo d'esempio, pag. 3 seg. del ricorso; triplica del 5 agosto 2024, pag. 2); e d'altro canto invece sostenendo che non vi sia mai stata alcuna relazione matrimoniale né con uno né con l'altro compagno (cfr. pag. 19 seg. del ricorso; triplica, pag. 2 seg.).

E. 6.3

Ai predetti elementi incoerenti, se ne aggiungono pure di vari, dove le dichiarazioni della ricorrente sono risultate assai vaghe ed imprecise. A titolo esemplificativo, e come già rilevato dalla SEM nella decisione avversata, ella non ha mai fornito il nome della (...) D._____, anche dopo essere stata interrogata specificatamente in merito (cfr. n. 30/3), e malgrado avrebbe avuto svariati contatti diretti ed indiretti con la medesima. Peraltro, il nome dell'associazione "H._____", viene citato soltanto nell'ambito del rapporto (...) (cfr. n. 20/4) e mai invece nel corso dell'audizione federale, anzi in quest'ultima si viene a conoscenza che ella non avrebbe neppure conosciuto il nome della stessa, che sarebbe stata in grado di reperire attraverso il "nonno" (cfr. n. 54/19, D44, pag. 6), e la ricorrente non è riuscita ad indicarne né l'indirizzo (cfr. n. 30/3) neppure successivamente, né ulteriori dettagli concreti per situare la stessa, e ciò malgrado abbia riferito di aver preso parte a diverse riunioni della medesima (cfr. n. 54/19, D58 segg., pag. 7 seg.) e di conoscere addirittura "[...] molti segreti delle (...)" (cfr. ibid., D58, pag. 8). Del tutto fumose sono poi le dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito alla chiamata che avrebbe ricevuto dalla (...) D._____ e dal suo (...) perché (...) (cfr. ibid., D60, pag. 9; D64 segg., pag. 10 seg.), non sapendo in particolare riportare la data esatta in cui sarebbe avvenuta tale telefonata (cfr. ibid., D68 seg., pag. 11), né dove effettivamente avrebbe dovuto consegnare tale (...) e con quali modalità, o ancora come mettersi in contatto diretto con la (...), dato che era lei che l'avrebbe potuta contattare direttamente, non conoscendo ella neppure il suo numero di telefono (cfr. ibid., D72, pag. 11).

E. 6.4

Anche dal profilo della plausibilità, vi sono diverse dichiarazioni rese dalla ricorrente, che risultano essere illogiche e poco credibili. In

D-2648/2024 Pagina 14 particolare, risulta a dir poco sorprendente che d'un canto la (...) D._____ la perseguitasse, anche minacciandola, perché ella svolgesse quanto esatto da lei, ovvero di (...), e di non poterla liberare da tale man- sione, poiché avrebbe “partecipato e visto tutto” (cfr. n. 54/19, D60, pag. 9 seg.); e d'altro canto, invece, che la medesima (...), avrebbe addirittura parlato con la polizia ([...]), perché la ricorrente potesse (...) senza problemi (...) (cfr. ibid., D60; pag. 9 e D77, pag. 12). Inoltre, del tutto illogico risulta il comportamento della ricorrente che, senza neppure mettersi in contatto con E._____, per avere delle spiegazioni dirette circa i motivi che lo avrebbero condotto a denunciarla per omosessualità, ha supposto che di lui si trattasse effettivamente (cfr. ibid., D60, pag. 10; D96 segg., pag. 14 seg.; D122, pag. 17), malgrado pochi giorni prima lui avrebbe fatto di tutto perché ella fosse rilasciata dal carcere (cfr. ibid., D60, pag. 9) e che la ricorrente avrebbe pure avuto occasione di discutere della situazione con lo stesso prima della sua partenza dalla sorella, ciò che ella non ha mai dichiarato di aver fatto (cfr. ibid., D60 segg., pag. 9 segg.). Comporta- mento anche quest'ultimo del tutto poco credibile, se i fatti così come da ella descritti fossero stati da lei realmente vissuti. Peraltro, se la sorella fosse stata a conoscenza della storia dell'arresto della ricorrente, come da ella asserito (cfr. ibid., D60, pag. 10; D98, pag. 15), non si comprende per quale motivo la medesima sorella le avrebbe dovuto chiedere, dopo la te- lefonata ricevuta dai famigliari, se ella faceva “questo genere di cose” (cfr. ibid., D97, pag. 14). Risulta poi incompatibile con la logica d'agire delle au- torità camerunensi, che allorché ella si sarebbe ancora trovata in Camerun, avrebbero, a pochi giorni di distanza, subito dopo la denuncia, convocato la ricorrente e, poco dopo, pure spiccato un avviso di ricerca (cfr. ibid., D60 segg., pag. 10 segg.), e poi invece, a seguito del suo espatrio, non sarebbe più successo nulla di rilevante (cfr. ibid., D124, pag. 17), salvo delle ricer- che non meglio specificate e già ritenute incoerenti con i suoi precedenti asserti (cfr. ibid., D134, pag. 18 e supra consid. 6.2).

E. 6.5

Sulla scorta di quanto precede, il Tribunale giunge alla conclusione che l'integralità delle dichiarazioni della ricorrente relative ai suoi motivi d'asilo, siano inverosimili dal profilo dell'art. 7 LAsi. Le tante incoerenze, vaghezze ed illogicità sopra considerate, portando anche su degli elementi chiave delle sue dichiarazioni, non possono trovare spiegazione secondo quanto argomentato dall'insorgente nel ricorso, nella sua diagnosi di disturbo post-traumatico da stress. Invero, né nei rapporti medici, né durante l'audizione federale, si evincono degli indizi concreti che la ricorrente non fosse in grado di esprimersi compiutamente, o se non con alterazioni, rispetto al suo vissuto, a causa del suo stato valetudinario. Anzi, come sottolineato anche dalla SEM nella sua risposta del 14 giugno 2024, la ricorrente

D-2648/2024 Pagina 15 all'inizio dell'audizione aveva espresso di sentirsi molto bene poiché sa- rebbe stata ascoltata (cfr. n. 54/19, D4, pag. 2), ed allorché ella ha asserito di provare della tensione poiché avrebbe avuto l'impressione di non dover parlare (cfr. ibid., D59, pag. 8), la funzionaria della SEM incaricata, le ha rispiegato che doveva raccontare tutto ciò che le era successo, anche quanto non ritenuto da lei importante (cfr. ibid., D59 e D60, pag. 8). In se- guito l'insorgente ha potuto presentare liberamente e fluentemente i suoi motivi d'asilo, in precedenza invece appena accennati (cfr. ibid., D57 segg., pag. 7 seg.), senza dimostrare alcuna tensione di sorta nell'esprimersi.

E. 6.6

Neppure la documentazione presentata dalla ricorrente, anche in originale in fase ricorsuale, a supporto dei suoi asseriti, è in grado di rendere maggiormente credibili le sue allegazioni riguardo ai suoi motivi d'asilo, già ritenute inverosimili. Invero, non soltanto come già motivato nella decisione avversata, tali documenti possono essere stati ottenuti o fabbricati facilmente ai fini di causa, ma altresì il contenuto rispettivamente il modo di produzione dei medesimi, nutrono il sospetto d'inautenticità degli stessi. Segnatamente, per quanto attiene all'attestazione del deposito della denuncia del (...), la ricorrente non ha spiegato concretamente come ella sia venuta in possesso dell'originale della medesima, allorché come scritto nella medesima la stessa sarebbe stata rilasciata a E. _____ proprio quale attestazione del medesimo deposito. Invero, a differenza di quanto allegato per la prima volta dalla ricorrente nella sua triplica (cfr. pag. 2), ella nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, non aveva mai neppure nominato un'attestazione della denuncia, né ha mai asserito che concretamente la convocazione e l'avviso di ricerca, fossero stati recapitati a casa della nonna e la zia da parte della polizia, né men che meno che esse avessero gli originali dei documenti (cfr. n. 54/19, D96 segg., pag. 14 seg.). Se poi effettivamente un avviso di ricerca sarebbe stato spiccato contro la ricorrente (...), anche questo non comprensibile che si ritrovi in originale nelle mani della ricorrente – essendo indirizzato alle unità di polizia – non si comprende perché la ricorrente non sarebbe stata ricercata in alcun modo presso i suoi parenti, sia prima sia dopo il suo espatrio, e ciò malgrado la nonna e la zia sapessero dove ella si trovava già al momento della convocazione, e sarebbe stato semplice rintracciare la medesima. Salvo infatti delle vaghe ricerche dell'insorgente da parte della polizia, che le sarebbero state riportate dalla nonna durante una telefonata – quindi da terze persone e, in quanto tali, risultano essere eventi già di per sé opinabili (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni) – ella di fatto non ha dichiarato nulla di circostanziato e di concreto in merito,

D-2648/2024 Pagina 16 anzi ha riferito non essere successo nulla di rilevante dopo il suo espatrio (cfr. n. 54/19, D124, pag. 17). Ora, come già sopra visto, tale comportamento delle autorità non è credibile. Ne discende quindi che anche la documentazione presentata dalla ricorrente, risulta essere priva di qualsiasi valore probatorio e non è quindi di conseguenza in grado di supportare in alcun modo i suoi asseriti.

E. 6.7

Alla luce di quanto precede, la ricorrente non è riuscita a provare, o perlomeno a rendere verosimile in maniera preponderante, i suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 7 LASi. Di conseguenza, neppure ha reso verosimile il suo timore di subire delle persecuzioni da parte di terzi o delle autorità camerunensi, in particolare a causa dell'insussistenza della procedura aperta per atti omosessuali a suo carico, né men che meno che ella rischi di essere uccisa (cfr. n. 54/19, D126, pag. 17), nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. Del resto, vista l'inverosimiglianza della predetta procedura e dei fatti che avrebbero portato la ricorrente al suo espatrio, e non avendo ella mai addotto di essere effettivamente omosessuale, il Tribunale può esimersi nel proseguo dall'analisi di tale aspetto riguardo in particolare alla situazione in Camerun delle persone LGBT, sia dal profilo della rilevanza sia da quello dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 6.8

V'è pertanto da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata in relazione al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente ed al respingimento della sua domanda d'asilo.

E. 7

Il Tribunale è pure tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera, in quanto ella non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciarlo (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 con- sid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 8

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

D-2648/2024 Pagina 17

E. 9.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 9.2

A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6), non sono ravvisabili agli atti rispettivamente negli asserti ricorsuali dell'insorgente, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che ella possa essere esposta ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradinganti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Altresì, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 10.3.2).

E. 9.3

Ne consegue pertanto che l'allontanamento della ricorrente verso il Camerun risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi

concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 10.2

Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni del 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, che renda l'esecuzione dell'allontanamento di regola come inammissibile (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit.). La ricorrente, al contrario poi di

D-2648/2024 Pagina 18 quanto motivato e della fonte citata nel ricorso, non proviene dalle province anglofone del Camerun – in particolare dal nord-ovest e dal sud-ovest del Paese – ma da I._____, situato nella regione (...) del Paese, e quindi non occorre effettuare un esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nel caso specifico secondo i criteri posti dalla giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze del Tribunale E-5624/2017 dell'11 agosto 2020 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 7 con rif. cit.; E-1474/2021 del 20 luglio 2022 consid. 6.2 seg. e rif. cit.).

E. 10.3

La ricorrente non può prevalersi neppure di motivi ostativi individuali.

E. 10.3.1

Invero, dapprima va evidenziato come ella è ancora giovane, con una più che discreta formazione, tenuto conto anche del contesto dal quale proviene, ovvero avendo frequentato le scuole (...) e (...) anni di un (...) (anche se non terminato), come pure di avere effettuato – anche se pure non finita – una formazione di (...) a J._____ (cfr. n. 54/19, D21 segg., pag. 4). Inoltre, ella può vantare una solida esperienza professionale nell'ambito della (...) (cfr. ibid., D28 segg., pag. 4 seg.). Ella ha per di più affermato che la sua situazione finanziaria in Camerun è stabile (cfr. ibid., D32, pag. 5). Altresì, nel precitato Paese, ella dispone di una solida rete familiare, vivendo tutt'ora nello stesso in particolare il figlio e la figlia della ricorrente, come pure (...) sorelle ([...] delle quali abitano a I._____), con le quali risulta essere tutt'ora in contatto, e presso una delle quali si troverebbe anche la figlia, a K._____ (cfr. ibid., D36 segg., pag. 5 seg.; D112 seg., pag. 16). Inoltre, il fratello della nonna, che sarebbe (...) poco distante da I._____, l'avrebbe aiutata non soltanto ad ottenere dei buoni (...) per esercitare nell'ambito della (...), bensì l'avrebbe aiutata anche una volta espatriata ad ottenere il nome dell'associazione comunicato (cfr. ibid., D43 seg., pag. 6). Peraltro anche altre persone – come il ragazzo di una sorella ed il suo ex compagno, presso il quale risiederebbe tutt'ora il figlio, o ancora una sorella – l'avrebbero aiutata in passato in patria rispettivamente dal momento in cui ella si trova in Svizzera (cfr. ibid., D60, pag. 10; D96 segg., pag. 14 segg.; atto TAF n. 7, pag. 2 seg.). Tutti elementi che portano a concludere come la ricorrente potrà reinserirsi in breve tempo nel mercato del lavoro e potrà sopperire ai suoi bisogni primari, in caso di necessità, rivolgendosi ai suoi familiari in patria.

E. 10.3.2

Anche il suo stato di salute, al contrario di quanto da lei sollevato nel ricorso e nei suoi scritti successivi, non risulta costituire un ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento. Difatti, alla ricorrente era stata diagnosticata una (...), nel frattempo curata e trattata (cfr.

n. 17/2, 18/2, 22/3, 27/2, 36/2 e 41/1). Per la cefalea – di cui soffrirebbe tutt’ora e per la quale

D-2648/2024 Pagina 19 le sarebbero stati prescritti dei farmaci (cfr. atto TAF n. 15) – e il pregresso trauma, era inoltre stata svolta una risonanza magnetica cerebrale che non ha evidenziato reperti di rilievo (cfr. n. 22/3 e 37/1). Allo stesso risultato era giunta una consultazione oftalmologica (cfr. n. 33/1). Inoltre, un controllo ginecologico successivo, è risultato nella norma (cfr. n. 53/2). Alla ricorrente è stato pure diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress, con la prescrizione di una terapia e l’impostazione di regolari visite psichiatriche e psicologiche (cfr. n. 27/2, 40/2, 42/4, 43/2, 44/2, 49/2, 50/2, 52/2, 55/2, 64/2, 66/3 e 70/2). Ella è stata inoltre degente presso la (...) dal (...) all’(...), in esito alla quale vi è stato un netto miglioramento clinico (cfr. n. 40/2 e 42/4), nonché dal (...) al (...), a seguito di un tentativo di autolesionismo reattivo alla ricezione della decisione negativa della SEM (cfr. n. 63/2 e 66/3), episodio subito rientrato con assenza d’ideazione auto o eterolesiva (cfr. n. 66/3). Nell’ultimo certificato medico del (...) del 18 luglio 2024, prodotto dalla ricorrente con la sua triplice (cfr. atto TAF n. 15), visita che è seguita alla sua attribuzione cantonale, si pongono le diagnosi preventive di disturbo dell’adattamento e lunga depressione reattiva, con necessità di appurare oltre l’aspetto di traumatizzazione e di disturbo dell’attaccamento (cfr. certificato medico del 18 luglio 2024, atto TAF n. 15). In esito a tale consulto, è stato inoltre consigliato al medico di famiglia di iniziare una cura della ricorrente con un antidepressivo, ad esempio con Mirtazapin o Trittico durante la notte. Sulla scorta di quanto precede, non si evince che la ricorrente – anche se le nuove diagnosi psichiatriche dovessero confermarsi – soffra di problemi medici di una gravità tale, che l’esecuzione del suo allontanamento in Camerun porrebbe concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine secondo la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della Corte EDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del

E. 10.4

In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento è pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 11. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto la

D-2648/2024 Pagina 21 ricorrente, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 12. Ne discende che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, e la concessione di un’ammissione provvisoria all’interessata, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

E. 11

In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto la ricorrente, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 12

Ne discende che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, e la concessione di un’ammissione provvisoria

all'interessata, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

E. 13

Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 14

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 27 maggio 2024.

E. 15

La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

D-2648/2024 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.